



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 91

del 24/08/2023

Classificazione: 16-04-01 2023/5

---

Oggetto: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA-STAGIONE VENATORIA 2023/2024. APPROVAZIONE.

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto ..... omissis".

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTI gli artt. 58 e 59 della **Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8** "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", e successive modificazioni e integrazioni, in particolare:

- l'art. 58, comma 1 e 2, lettera a) che dispone che:

*"1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015.*

*2. Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:*

*a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni";*

- i commi 3 e 3 bis dell'art. 58 che rispettivamente dispongono:

*"3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città Metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie*

*nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge.*

*3 bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale";*

- l'art. 59 che dispone:

*"1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015 e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.*

*2. La Provincia o la Città Metropolitana di Bologna coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.*

*3. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.*

*3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale.";*

VISTI gli artt. 5 lett. d), e 8 della **“Direttiva alle Province per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico venatoria”**, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 980/2008, i quali prevedono:

- il raccordo tra il Responsabile organizzativo di cui al punto 6 e il Responsabile della struttura di Polizia Provinciale o Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, al fine di dare attuazione con modalità idonee ed efficaci al Piano di attività di cui al punto 8 della presente direttiva e al programma di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 23/89, limitatamente alla vigilanza venatoria;
- che le Province predispongono, con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato le convenzioni di cui al punto 6, un Piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, considerando anche la necessità da parte delle Associazioni stesse di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali

VISTO il vigente **"Regolamento per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico - venatoria, ittica"** (adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 16 giugno 2009) a cui si rinvia, richiamando tuttavia, per quanto di interesse specifico, l'art. 1 "Principi generali"; l'art. 2 "Funzioni delle guardie volontarie"; l'art. 3 "Coordinamento della vigilanza volontaria"; l'art. 4 "Convenzioni"; l'art. 5 "Compiti delle guardie giurate volontarie", meglio declinati nel PIANO ANNUALE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA 2023/2024, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 112 del 02/09/2021 si è proceduto alla approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia di Ravenna e le Associazioni delle guardie volontarie ittico – venatorie, il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, il Nucleo provinciale delle guardie zoofile di E.N.P.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino per l'attuazione dei servizi di vigilanza volontaria faunistico – venatoria – ittica;

VISTE le conseguenti convenzioni attualmente in corso di validità per l'attuazione dei servizi di vigilanza volontaria faunistico – venatoria – ittica sottoscritte dalla Provincia di Ravenna con le seguenti associazioni:

- Italcaccia – Italesca – sezione provinciale di Ravenna

- Associazione Nazionale Libera Caccia - sezione locale di Ravenna
- Ente Produttori di Selvaggina – sezione provinciale di Ravenna
- E.N.P.A. Guardie Zoofile –Nucleo Provinciale di Ravenna
- Associazione Vigilanza Ambientale WWF Nucleo di Ravenna
- F.I.P.S.A.S.- sezione provinciale di Ravenna
- Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – sezione provinciale di Ravenna
- Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di Ravenna
- Raggruppamento Guardie Ecologiche della Legambiente (GEL) della Provincia di Ravenna
- Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino

CONSIDERATO che nelle Convenzioni sottoscritte all’art. 4 si stabilisce che il programma delle attività di vigilanza faunistico – venatoria – ittica venga predisposto e approvato dalla Provincia;

RILEVATO inoltre che nelle predette Convenzioni, all’art. 8, si prevede che le medesime abbiano una durata fissata in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e che permangano in vigore fino al successivo e necessario rinnovo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del predetto “Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico-venatoria, ittica” e che tale rinnovo dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza;

VISTA la Legge Regionale 13/2015 ed in particolare l'art. 40 che sancisce:

*"1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna.*

*2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.*

*3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne)."*

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 23/02/2023 ad oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

VISTO l’ Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione” e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 334102 “Attività Polizia amministrativa” - Sub 10 - ai sensi dell'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’ art. 12 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i,

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi, su istruttoria del Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DISPONE

1. DI APPROVARE il piano annuale delle attività di vigilanza volontaria venatoria e ittica - Stagione venatoria 2023/2024 allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. AUTORIZZARE il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ravenna ad adottare i successivi atti finalizzati alla realizzazione del piano.

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 in previsione dell'avvio della Stagione venatoria 2023/2024.

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE  
Michele de Pascale  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.Lgs n 82/2005 e  
ss.mm.ii.)

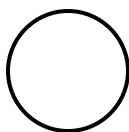
## AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_